

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del punto 8.2 dell'allegato 4/2 del medesimo d.lgs. 118/2011, a gestire provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 2016, il bilancio della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018 limitatamente ad un dodicesimo per mese delle somme stanziare nel disegno di legge regionale n. 190 (Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018), approvato dalla Giunta regionale in data 23 dicembre 2015, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, somme iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), ripartite prioritariamente tra le province, stanziamenti per dare attuazione alla legge regionale regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'), al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle attività, ed a spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 190.

Art. 2.

(Modifica alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) è inserito il seguente:

“2 bis. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, previste in euro 247.268,00 si fa fronte, per l'anno 2016, con le somme stanziare nella UPB A1502A1 del bilancio pluriennale 2015-2017.”.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2015

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 189

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016".

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 dicembre 2015.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 28 dicembre 2015.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 28 dicembre 2015 con relazione di maggioranza di APPIANO e relazione di minoranza BONO.
- Approvato in Aula il 28 dicembre 2015, con 28 voti favorevoli e 16 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 66 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.”.

- Il testo dell'articolo 43 del d.lgs. 118/2011 è il seguente:

“Art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.”.

- Il testo del punto 8.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 è il seguente:

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 56 della l.r. 26/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 56. (Interventi per la continuità dei servizi per l'impiego)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, la Regione concorre alle spese di personale sostenute dalla Città metropolitana di Torino per tutto il personale riconosciuto dalla stessa alla data del 31 dicembre 2015, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei predetti servizi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per una percentuale del 40 per cento della spesa complessiva.

2. Il contributo riconosciuto alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 23/2015, pari a euro 2 milioni, limitatamente all'anno 2016 è destinato dalla Città metropolitana alla copertura del restante 60 per cento della spesa di cui al comma 1.

2 bis. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, previste in euro 247.268,00 si fa fronte, per l'anno 2016, con le somme stanziare nella UPB A1502A1 del bilancio pluriennale 2015-2017.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge

UPB A1502A1 (Coesione sociale politiche del lavoro titolo 1: spese correnti)